



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 15084 O.R.

del 31 / MAR / 2020

OGGETTO: Misure e disposizioni raccolta rifiuti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27.marzo.2020 - "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19"

IL SINDACO

Premesso che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, all'art.1, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto-Legge del 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivi del 25.02.2020 e del 01.03.2020 recanti "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19" e successivi del 08.03.2020 e del 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" - che estende le misure restrittive di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 18 del 17/03/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Rilevato che:

- è stata dichiarata l'emergenza sanitaria internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- l'epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto;

Rilevato che:

- l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) e con il Rapporto n° 3/2020 dal titolo "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV – 2" (aggiornato al 14.03.2020) ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;
- in particolare l'ISS ha individuato due tipologie di rifiuti e precisamente:
 1. rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
 2. rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale, in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria;
- ha formulato le linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, così come previsto dal D.P.C.M. 9.3.2020 evidenziando che i rifiuti di cui al punto 1. dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria come regolamentato dal DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179", il quale all'art. 2, comma 1, definisce: ".....(punto d) "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"....(lettera 2°) "i rifiuti che "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati" e all'art. 15 recita "I rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e, pertanto, andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, avvalendosi di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso;
- ha raccomandato che:
 - ✓ nelle abitazioni ove sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. I rifiuti prodotti da tali nuclei abitativi, nel rispetto delle indicazioni dell'ISS, debbano essere gestiti in modo da assicurare la tutela degli addetti al settore della gestione dei rifiuti e limitare la diffusione del virus;
 - ✓ di mantenere nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, le procedure in vigore nel territorio di appartenenza, non interrompendo la raccolta differenziata, con la precisazione che a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- ha raccomandato, inoltre:
 - ✓ che per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
 - ✓ di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore sul territorio;
- ha raccomandato, altresì, per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento dei rifiuti:
 - ✓ l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI, come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP" o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda);

- ✓ di effettuare in maniera centralizzata:
- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti,) sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60 °C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, etc. più facilmente sanificabili. E' consigliato l'uso di disinfettanti (ad es. a base di alcool al 75%v/v) in confezione spray. E' sconsigliato l'utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" valida per mesi sei (6), con la quale:

➤ sono state individuate le seguenti tipologie di rifiuto (art. 2, comma 1):

1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO A);
2. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di TIPO A1);
3. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di TIPO B);

➤ Viene ordinato:

- ✓ In deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in essere, di attuare, per le utenze di tipo A e A1, le seguenti procedure (art. 2 commi 4 e 6):
 - di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - di raccogliere e conferire insieme tutti i rifiuti domestici indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli rifiuti indifferenziati;
 - chiudere adeguatamente i sacchi, utilizzando guanti monouso, di mantenerli integri e, pertanto, non devono essere schiacciati e compressi;
 - evitare l'accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
 - gestire il rifiuto di tipo A separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun Comune adotterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione;
- ✓ Che per le utenze di tipo A, l'Azienda Sanitaria Provinciale -ASP- territorialmente competente dovrà curare, in via ordinaria, la gestione della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti mediante azienda specializzata che, in particolare, dovrà provvedere alla fornitura degli imballaggi a perdere nelle utenze di cui sopra, anche estendendo i contratti in essere nell'ambito delle possibilità normate dal Codice dei Contratti;
- ✓ Che nei casi di motivata e dimostrata impossibilità, anche sopravvenuta, ad effettuare il servizio di cui sopra, l'ASP dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, che, in tali circostanze, dovrà disporre, nel rispetto del Codice dei Contratti, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento che verrà svolto secondo le modalità sopraccitate;

- ✓ Che, per le utenze di tipo A1, il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti continui ad essere curato dal Comune tramite il gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale avvalendosi di personale appositamente addestrato (art. 2 comma 5);
- ✓ Che per le altre utenze, di tipo B, siano mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore, non interrompendo la raccolta differenziata. (art. 2 comma7), con l'accortezza di smaltire, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo (art. 2 comma 8);
- ✓ Che il gestore del servizio di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate;
- ✓ Che il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, oltre che al Comune, all'ASP, all'ARPA, alla Città Metropolitana o al Libero Consorzio Comunale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco (art. 3 comma 4);
- ✓ Che i rifiuti, raccolti come sopra indicato, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice CER 20.03.01);
- ✓ Che, in adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento (art. 4 comma2);
- ✓ Che le ASP, ove il servizio è gestito dai Comuni, dovranno comunicare agli stessi i dati, relativi alle utenze interessate, strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa;
- ✓ Che i Comuni dovranno trasmettere i dati necessari, relativi alle utenze interessate e comunicate dall'ASP, ai propri gestori, nel rispetto della tutela della privacy (art. 3 comma 1);
- ✓ Che le ASP e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alle SRR territoriali di appartenenza i dati relativi al servizio svolto per le utenze di tipo A e di tipo A1(art. 3 comma 5).
- ✓ Che i rifiuti di tipo A devono essere inviati, in via privilegiata, alla termodistruzione, in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice CER 20.03.01. senza alcun trattamento preliminare;
- ✓ Che, laddove tale modalità di gestione non potrà essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso (art. 4 commi 3,4,5)
- ✓ Che i dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa;
- ✓ Che fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti, gli eventuali maggiori costi sostenuti per la gestione dei rifiuti di cui alle utenze di Tipo A e A1, in fase di emergenza, potranno non concorrere nella determinazione della TARI (art. 5 commi 1 e 2);
- ✓ Gli Enti e gli uffici preposti vigileranno per la corretta attuazione di tutte le disposizioni della citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 e svolgeranno i controlli di competenza, trasmettendone gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con cadenza almeno quindicinale, e alle Prefetture territorialmente competenti;
- ✓ Che tutti i gestori, secondo le disposizioni e i limiti di cui alla citata Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020, sono tenuti, al fine di scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, a soddisfare le necessità di conferimento dei Comuni e al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la tutela della salute e dell'ambiente e

scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, e su proposta dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., o della Prefettura territorialmente competente, il Presidente della Regione, potrà disporre l'obbligo, per i gestori, di accettare i conferimenti in ingresso che si rendessero necessari;

Visti

- il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" ed in particolare l'art. 15 - Gestione di altri rifiuti speciali – il quale riporta: "I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici";
- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare il Titolo X "Esposizioni ad Agenti Biologici";
- la vigente normativa in materia di rifiuti ed in particolare il D.Lgs. n. 152 del 4 aprile 2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";
- in particolare, l'articolo 191 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- gli art 192, 198 225 e 226 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n° 205/2010 e ss.mm.ii.;
- le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) indicate nella nota del 12/03/2020 (prot. AOO-ISS 0008293) e nel successivo Rapporto n° 3/2020 dal titolo "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV – 2" (aggiornato al 14.03.2020);
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19"
- la nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. n° 1269/U del 28.marzo.2020 e le disposizioni impartite a seguito della predetta Ordinanza n° 1/Rif del 27 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana;
- gli artt. 7bis e 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito al fine di evitare l'insorgere di possibili pericoli per l'igiene pubblica;

Considerato lo stato di grave emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e che tale situazione di emergenza ha delle evidenti ripercussioni anche sulle attività di gestione dei rifiuti urbani, di cui occorre garantire, comunque, lo svolgimento corretto e continuativo trattandosi di servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto

VIETA

con effetto immediato la raccolta differenziata in tutte le abitazioni dove:

- ✓ soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A)
- ✓ soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria in quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1);
- ✓

ORDINA

in deroga agli obblighi di raccolta differenziata e alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata in essere nel territorio del Comune di Modica, come da procedure disposte dalla suddetta Ordinanza

del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19" che:

➤ **le utenze di tipo A e A1:**

- **sospendano per tutto il periodo di isolamento e/o di quarantena la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche;**
 - **di non conferire tutti i rifiuti domestici prodotti nei cassonetti del normale circuito di raccolta differenziata attuata nel territorio comunale;**
 - **di conferire i rifiuti domestici prodotti, tutti insieme, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, considerandoli tutti rifiuti indifferenziati, solamente tramite il servizio dedicato di raccolta attivato dal Comune tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta;**
 - **di utilizzare per la raccolta dei rifiuti prodotti almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica,;**
 - **di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, mantenendoli integri, senza comprimerli, chiudendoli con legacci o nastro adesivo;**
 - **di evitare l'accesso di animali da compagnia nei locali dove sono presenti i sacchetti dei rifiuti;**
-
- **Le altre utenze della popolazione generale, definite di tipo B, provvedano a mantenere le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata, con la sola accortezza di smaltire, a scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo;**

DISPONE

Alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl", affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti differenziati nell'ARO del Comune di Modica, in conformità alle disposizioni contenute nell' Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19", e come da nota della SRR ATO 7 Ragusa prot. n° 1269/U del 28.marzo.2020, di:

- ✓ **Istituire**, per le utenze di TIPO A1, un servizio specificatamente dedicato, tramite personale opportunamente addestrato, secondo le modalità sopradescritte per provvedere al ritiro dei rifiuti indifferenziati urbani, garantendo una frequenza di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati pari ad almeno tre volte a settimana e assicurando forme di tracciabilità e controllabilità, mantenendo quale classificazione del rifiuto il Codice CER 20 03 01;
- ✓ **Effettuare** lo stoccaggio dei rifiuti di TIPO A1 raccolti con il servizio dedicato, se non conferiti immediatamente, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di area recintata, adeguatamente attrezzata e presidiata, dandone tempestiva comunicazione al Comune, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'ASP di Ragusa, all'ARPA ST Ragusa, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ai Vigili del Fuoco di Ragusa, alla Prefettura di Ragusa;
- ✓ **Conferire** i rifiuti di TIPO A1, raccolti con il servizio dedicato, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi big-bags o secondo le modalità che potranno essere decise dalla SRR ATO 7 Ragusa e/o dalla ditta gestore dell'impianto TMB di Cava dei Modicani, separatamente dai rifiuti di TIPO B, tramite mezzi dedicati addetti allo scarico, con documentazione di conferimento riportante in annotazione la dicitura "rifiuti indifferenziati di tipo A1 di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 1/Rif del 27 marzo 2020 provenienti dal Comune di Modica" presso l'impianto T.M.B. di contrada Cava Dei Modicani in Ragusa;

✓

DISPONE

altresi, alla Ditta "IGM Rifiuti Industriali srl", gestore del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Modica

a:

- Fare indossare ai lavoratori addetti alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti di cui sopra sempre ed in maniera continuata i necessari D.P.I. (scarpe, tute, mascherine, occhialini, guanti, etc.) da sostituirsi con la frequenza necessaria ed opportuna;
- Assicurare la costante sanificazione dei mezzi addetti al trasporto dei rifiuti raccolti;
- A disporre agli operatori della raccolta dei rifiuti ad attenersi, comunque, alle norme igieniche precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute, astenendosi dal servizio in caso di affezioni respiratorie e stati febbrili, al fine di preservare la propria salute e quella degli altri in tale stato di grave emergenza sanitaria.

AVVERTE

- che l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione avanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- che le precedenti ordinanze emesse per la regolamentazione della raccolta differenziata presso le utenze domestiche e le utenze non domestiche, relative alla raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, sono tutt'oggi vigenti e, pertanto, le utenze della popolazione generale, definite di tipo B, devono continuare a mantenere le procedure di raccolta differenziata in vigore nel territorio comunale, con la sola accortezza di smaltire, in via precauzionale e cautelativa, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, avendo cura di chiuderli, adeguatamente, senza schiacciarli con le mani e utilizzando legacci o il nastro adesivo;
- la presente ordinanza avrà validità fino alla fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata e potrà subire integrazioni e/o modifiche a seguito di nuove disposizioni emanate dal Governo, dal Ministero della Salute e/o dal Presidente della Regione Siciliana e/o di altri Organi superiori

AVVERTE

altresi che:

- ✓ per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);
- ✓ che l'abbandono ed il deposito di rifiuti di qualsiasi genere su suolo sia pubblico che privato, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata comporta l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste:
 - dall'art 255 del D Lgs 152/2006 smi (modificato dall'art 354 del D lgs 205/2010) - abbandono di rifiuti da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 3000 per violazioni delle disposizioni di cui agli artt 192 comma 1 e 2, 226 comma 2 e 231 comma 1 e 2. se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio e li trasgressori verranno deferiti alle competenti autorità giudiziarie;
 - dall'art 256 del D lgs 152/2006 smi attività di gestione di rifiuti non autorizzati

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato tramite pec :

- ✓ Al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti – pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
- ✓ Alla ditta IGM Rifiuti Industriali s.r.l." con sede a Siracusa, in qualità di gestore del servizio pubblico del Comune di Modica, pec: igm.rifiutiind@gruppoigm.it;
- ✓ Alla Prefettura di Ragusa – pec: protocollo.prefrgpec.interno.it;

- ✓ Al Comando di P.L. - pec: comandopm.comune.modica @pec.it;
- ✓ Alla Stazione dei Carabinieri - pec: trg27981@pec.carabinieri.it;
- ✓ Al Commissariato della Polizia di Stato di Modica - pec:comm.modica.rg@pecps.poliziadistato.it;
- ✓ Alla Guardia di Finanza - pec:rg0500000p@pec.gdf.it;
- ✓ Al Comando dei Vigili del Fuoco di Modica - pec:dist.rg01.modica@vigilfuoco.it;
- ✓ Al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa - pec: com.ragusa@cert.vigilfuoco.it;
- Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - pec:protocollo@pec.provincia.ragusa.it;
- ✓ Alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, SRR ATO 7 Ragusa
pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
- ✓ All'ATO Ragusa Ambiente S.P.A. in liquidazione – pec: atoragusa1postecert.it;
- ✓ All'ARPA ST di Ragusa – pec: arparagusapec.arpa.sicilia.it
- ✓ All'ASP di Ragusa – pec: protocollo@pec.asp.rg.it
- ✓ Al Responsabile ufficio stampa del Comune di Modica;
- ✓ Al Responsabile P.O. del IX settore – Ambiente, Ecologia e Igiene urbana” -
pec:settore.nono.comune.modica@pec.it;

DISPONE

Che la presente ordinanza diventi immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa sia affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici.

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile P.O. del IX settore

Dott.ssa Vincenza Di Rosa

Vincenza Di Rosa



**IL SINDACO
Ignazio Abbate**

Ignazio Abbate